Regolamento di trasporto

GLST s.r.o. — autotrasporto di merci su strada

I. Disposizioni introduttive

1.1 La società GLST s.r.o. (di seguito solo il vettore), operante nel settore del trasporto stradale, emana, ai sensi del § 4 della legge del Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca n. 56/2012 Racc. sul trasporto stradale, il presente regolamento di trasporto per l'autotrasporto di merci su strada.

1.2 Il presente regolamento di trasporto contiene tutte le condizioni del vettore necessarie per la conclusione del contratto di trasporto di cose e per il suo contenuto ai sensi del § 610 e segg. del Codice di Commercio.

1.3 Il regolamento di trasporto contiene, nei suoi singoli articoli e commi, le disposizioni delle norme sul trasporto stradale applicabili all'autotrasporto di merci su strada, le disposizioni del Codice Civile sul contratto di trasporto di cose e le disposizioni del Codice di Commercio sulle obbligazioni commerciali e sul contratto di trasporto di cose.

1.4 Il vettore effettua l'autotrasporto di merci su strada in conformità al presente regolamento di trasporto nonché agli accordi e alle convenzioni internazionali vigenti e alle relative modifiche e integrazioni in materia di trasporto, in particolare

1.4.1 la Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e i relativi protocolli

1.4.2 l'Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR)

1.4.3 l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR)

1.4.4 l'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e ai mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP) del 1970

II. Ambito dell'autotrasporto di merci su strada

2.1 L'autotrasporto di merci su strada è il trasporto di cose e spedizioni che il vettore esegue sulla base di un contratto di trasporto di cose, di un ordine di trasporto o di altro contratto, in conformità al regolamento di trasporto e alla tariffa.

2.2 L'autotrasporto di merci su strada può essere effettuato esclusivamente con veicoli destinati, costruiti e omologati per il trasporto di cose, in conformità ai trattati internazionali e alle norme speciali.

2.3 Con il termine veicoli si intendono gli autoveicoli, gli autoarticolati, i rimorchi, i semirimorchi e le cisterne su proprio telaio.

2.4 Il trasporto internazionale di merci su strada è il trasporto di spedizioni in cui il luogo di presa in consegna della spedizione e il luogo previsto per la sua riconsegna sono situati in due Stati diversi. Il trasporto nazionale di merci su strada è il trasporto di spedizioni in cui il luogo di presa in consegna della spedizione e il luogo previsto per la sua riconsegna sono situati nello stesso Stato e, al contempo, nello Stato in cui ha sede la società proprietaria del veicolo.

2.5 In base al carattere dei trasporti, il vettore trasporta:

2.5.1 spedizioni a carico completo

2.5.2 spedizioni a collettame

2.5.3 carichi complementari

2.6 Ai fini del presente regolamento di trasporto, per spedizione a carico completo si intende il carico con i relativi documenti di accompagnamento trasportato per un unico cliente, a un unico destinatario, in un solo viaggio, indipendentemente dal peso, dal tipo di carico e dal numero dei luoghi di carico e scarico.

2.7 Per carico complementare si intende una spedizione trasportata insieme ad altre spedizioni per un secondo o ulteriore caricatore.

2.8 Il vettore ha il diritto di aggiungere ulteriori carichi per un secondo e ulteriori caricatori, nella misura consentita dallo spazio di carico e dalla portata utile del veicolo. Il vettore ha il diritto di decidere sul numero, sul volume e sul peso dei carichi complementari. Tale diritto non può essere sottratto al vettore.

2.9 Le spedizioni alle quali non si applicano i commi da 2.6 a 2.8 sono considerate spedizioni a collettame.

2.10 In base al tipo di trasporto, il vettore effettua, compatibilmente con la propria base tecnica:

2.10.1 trasporto di spedizioni standard nel traffico nazionale e internazionale con veicoli a pianale

2.10.2 trasporto di spedizioni di merci pericolose ai sensi dell'Accordo ADR nel traffico nazionale e internazionale con veicoli a pianale

2.10.3 trasporto di derrate facilmente deteriorabili ai sensi dell'Accordo ATP con veicoli frigoriferi

III. Definizione delle condizioni per la conclusione del contratto di trasporto di cose

3.1 Con il contratto di trasporto di cose il vettore si obbliga nei confronti del mittente a trasportare la spedizione da un determinato luogo a un altro determinato luogo, e il mittente si obbliga a corrispondergli un corrispettivo.

3.2 Il contratto di trasporto si perfeziona nel momento in cui il vettore conferma l'ordine del caricatore. L'ordine è vincolante per il caricatore anche qualora sia stato concordato telefonicamente e confermato telefonicamente dal vettore. In caso di annullamento dell'ordine da parte del caricatore, il vettore ha diritto al risarcimento del danno subito e del lucro cessante, fermo restando che sorge comunque il diritto a una penale di annullamento minima. La penale di annullamento ammonta a 100 EUR se il trasporto è stato annullato 1 giorno lavorativo (24 ore) prima del previsto posizionamento del veicolo per il carico; se l'ordine è stato annullato il giorno stesso del carico, la penale di annullamento è di 150 EUR. Qualora l'ordine venga annullato solo dopo il posizionamento del veicolo per il carico, la penale di annullamento è di 200 EUR, ma non può superare l'importo del prezzo del trasporto.

3.3 L'ordine di trasporto può essere conferito per iscritto (via fax, e-mail) oppure verbalmente (di persona, telefonicamente). In caso di ordine verbale o telefonico, il committente è tenuto, senza

necessità di sollecito da parte del vettore, a confermare l'ordine anche per iscritto. In caso di controversie fanno fede le registrazioni del vettore, salvo prova contraria fornita dal committente.

3.4 L'ordine di trasporto deve contenere tutti i dati necessari per la sua esecuzione e per la fatturazione del prezzo di trasporto, in particolare:

3.4.1 dati identificativi del committente (denominazione, indirizzo, recapiti)

3.4.2 indicazione esatta e completa delle coordinate bancarie, intestazione e numero del conto

3.4.3 denominazione completa e indirizzo del mittente, nome della persona responsabile e relativi recapiti

3.4.4 tipo di spedizione, contenuto, imballaggio ed eventuali condizioni particolari per la movimentazione e il fissaggio del carico, natura della merce (pericolosa, temperatura di trasporto in regime ATP)

3.4.5 numero dei colli della spedizione, peso totale, dimensioni

3.4.6 luogo e ora di carico

3.4.7 luogo e ora dello sdoganamento

3.4.8 instradamento richiesto per il trasporto ed eventuale indicazione dei valichi di frontiera

3.4.9 termine di consegna, luogo e ora di scarico

3.4.10 prezzo del trasporto – corrispettivo concordato per il trasporto

3.4.11 scadenza di pagamento della fattura. Se non è indicata nell'ordine, viene stabilita dal vettore. Di norma 21 giorni.

3.5 Il vettore conferma per iscritto la ricezione dell'ordine su richiesta del committente.

3.6 Il vettore è tenuto a eseguire il trasporto della spedizione fino al luogo di destinazione con diligenza professionale entro il termine concordato, altrimenti senza ingiustificato ritardo. In caso di dubbio, il termine inizia a decorrere dal giorno successivo alla presa in consegna della spedizione.

3.7 Se il destinatario è noto al vettore, quest'ultimo è tenuto a riconsegnargli la spedizione oppure, qualora secondo il contratto il destinatario debba ritirare la spedizione nel luogo di destinazione, a comunicargli il completamento del trasporto.

3.8 Il vettore può adempiere la propria obbligazione avvalendosi di un ulteriore vettore, rispondendo in tal caso come se avesse eseguito il trasporto personalmente.

3.9 Ai sensi della Convenzione CMR, il documento comprovante la conclusione del contratto di trasporto è la lettera di vettura CMR. La mancanza, l'irregolarità o la perdita della lettera di vettura non pregiudica l'esistenza né la validità del contratto di trasporto, che resta soggetto alle altre disposizioni di tale Convenzione.

3.10 La lettera di vettura è compilata in tre esemplari originali firmati almeno dal vettore. Qualora la spedizione debba essere caricata su più veicoli, o qualora si tratti di diversi tipi o di partite distinte della spedizione, il vettore ha il diritto di esigere l'emissione di tante lettere di vettura quanti sono i veicoli da utilizzare o quanti sono i tipi o le partite distinte da caricare.

IV. Posizione del committente del trasporto

4.1 Prima dell'inizio del trasporto, il committente è tenuto a garantire e verificare presso il mittente della spedizione tutti gli adempimenti necessari, in particolare:

4.1.1 la completezza e l'esaustività delle indicazioni riportate nella lettera di vettura

4.1.2 che non si tratti di cose escluse dal trasporto

4.1.3 l'imballaggio corretto e sicuro della spedizione e la sua marcatura

4.1.4 la possibilità per il vettore di controllare la spedizione prima del carico

4.1.5 le condizioni per l'accertamento del peso della spedizione

4.1.6 la spedizione non deve superare il peso dichiarato nella lettera di vettura

4.1.7 il peso della spedizione deve essere indicato nella lettera di vettura

4.1.8 il rispetto dell'orario di ritiro della spedizione

4.1.9 le condizioni per il carico della spedizione sul veicolo.

4.2 Il mittente è responsabile dell'esattezza e della completezza dei documenti di accompagnamento del trasporto e dei documenti speciali, della loro tempestiva consegna al vettore (al più tardi al momento della consegna della spedizione per il trasporto) e dei danni causati al vettore dall'inadempimento di tali obblighi.

4.3 Qualora vi sia il rischio di confusione tra i singoli colli della spedizione, il mittente è tenuto a contrassegnarli adeguatamente. Nel caso di spedizioni di merci pericolose, è tenuto a contrassegnarle in conformità alle norme speciali e all'Accordo ADR.

4.4 Qualora la natura della spedizione richieda che durante il carico, il trasporto e lo scarico essa venga manipolata in un modo particolare, il mittente è tenuto a contrassegnare ciascun collo con il simbolo di movimentazione per la marcatura degli imballaggi da trasporto secondo le norme tecniche slovacche (STN).

4.5 Il mittente è tenuto a contrassegnare la spedizione a collettame con il nome e l'indirizzo del destinatario.

4.6 Il mittente ha il diritto di richiedere al vettore una conferma scritta della presa in consegna della spedizione. Tuttavia, il vettore conferma la presa in consegna della spedizione solo nella misura oggettivamente verificabile al momento del carico, in base allo stato dell'imballaggio della spedizione.

4.7 Il mittente è responsabile nei confronti del vettore per i danni causati a persone, ai mezzi d'esercizio o ad altre spedizioni da difetti di imballaggio della spedizione, nonché per tutte le spese che ne derivano, ma solo qualora il difetto fosse apparente o noto al vettore al momento della presa in consegna della spedizione e il vettore non abbia formulato riserve al riguardo.

4.8 Il mittente è tenuto ad allegare alla lettera di vettura o a mettere a disposizione del vettore i documenti necessari per le operazioni doganali e per gli altri procedimenti amministrativi da espletare prima della riconsegna della spedizione e a fornire al vettore tutte le informazioni da questi richieste.

4.9 Il vettore non è tenuto a verificare se i documenti e le informazioni siano esatti e sufficienti. Il mittente è responsabile nei confronti del vettore per tutti i danni derivanti dalla mancata consegna dei

documenti o delle informazioni necessarie, oppure dall'incompletezza o inesattezza dei documenti e delle informazioni, salvo che la mancanza sia imputabile a colpa del vettore.

4.10 Il mittente ha il diritto di disporre della spedizione; in particolare può chiedere al vettore di sospendere il trasporto, di modificare il luogo di riconsegna o di riconsegnare la spedizione a un destinatario diverso da quello indicato nella lettera di vettura. Tale diritto si estingue non appena il secondo esemplare della lettera di vettura viene consegnato al destinatario o non appena il destinatario fa valere il proprio diritto alla riconsegna della spedizione.

4.11 Se dopo la conclusione del contratto di trasporto viene meno la necessità del trasporto, il committente è tenuto a darne immediata comunicazione al vettore.

4.12 In caso di mancata esecuzione del trasporto per cause imputabili al mittente, al vettore spetta un indennizzo pari alla quota del prezzo concordato per il trasporto non eseguito in proporzione al numero di giorni necessari per eseguire il trasporto nel periodo in cui avrebbe dovuto aver luogo.

4.13 Il committente può recedere dal contratto qualora il veicolo del vettore, senza previo accordo, non sia stato posizionato entro 48 ore nei giorni lavorativi dall'orario concordato.

V. Definizione dei carichi trasportati in via prioritaria

5.1 Tenuto conto della struttura della propria base tecnica – il parco veicoli – il vettore trasporta in via prioritaria le seguenti spedizioni caricate:

5.1.1 merci pallettizzate

5.1.2 merci caricate sui veicoli lateralmente e posteriormente

5.1.3 merci che possono essere sistemate su veicoli a doppio piano di carico (double-deck)

5.1.4 derrate alimentari soggette a rapido deperimento

5.2 Nel soddisfare le esigenze di trasporto dei caricatori, il vettore accorda la priorità sulla base di contratti speciali. Il vettore può accordare priorità in particolare alle esigenze dei propri maggiori committenti.

5.3 In casi particolari di interesse pubblico, il vettore può accordare per contratto la priorità e determinare una cerchia di caricatori con priorità di trasporto.

VI. Definizione delle cose escluse dal trasporto

6.1 Il vettore ha il diritto di escludere dal trasporto le cose che, ai sensi di norme speciali, richiedono misure particolari e specifiche per il loro trasporto, qualora il vettore, nelle condizioni immediate e nello stato della propria base tecnica, del parco veicoli e del personale, non sia in grado di garantire tali condizioni particolari.

6.2 In ragione della base tecnica e della specializzazione del vettore, sono escluse dal trasporto le seguenti cose:

6.2.1 sostanze pericolose, qualora il vettore non sia attrezzato per il loro trasporto

6.2.2 legname – legno tondo, rifiuti pericolosi, animali vivi, trasporti eccezionali fuori sagoma

VII. Disciplina dei rapporti tra i dipendenti del committente e i membri dell'equipaggio del veicolo del vettore

7.1 Nelle questioni relative al trasporto di spedizioni nell'autotrasporto di merci su strada, il vettore agisce direttamente o tramite i propri rappresentanti, dipendenti e altre persone nell'ambito dei rispettivi poteri.

7.2 Nell'esecuzione dei compiti di trasporto, il vettore è rappresentato presso il mittente e il destinatario, nonché nei rapporti con i loro dipendenti, dal conducente del veicolo incaricato di eseguire il trasporto ordinato, il quale intrattiene al contempo un rapporto di lavoro subordinato con il vettore.

7.3 Nell'ambito delle proprie mansioni lavorative, il conducente è autorizzato a:

7.3.1 impartire istruzioni ai dipendenti del mittente in merito alle modalità di fissaggio e posizionamento della spedizione sul veicolo e per ragioni di sicurezza del trasporto

7.3.2 effettuare un'ispezione della spedizione, del suo imballaggio, della marcatura e dello stato del fissaggio

7.3.3 richiedere la pesatura della spedizione con rilascio dello scontrino di pesatura

7.3.4 annotare a nome del vettore nella lettera di vettura le proprie osservazioni sullo stato, sul numero, sull'imballaggio e sul fissaggio della spedizione

7.3.5 firmare a nome del vettore nella lettera di vettura la presa in consegna e l'accettazione della spedizione per il trasporto

7.3.6 formulare osservazioni in merito ai danni alla spedizione presso il mittente e il destinatario

7.3.7 rappresentare il vettore nei rapporti con le autorità doganali

7.3.8 rappresentare il vettore nei rapporti con le autorità veterinarie

7.3.9 interloquire con le autorità di polizia

7.3.10 escludere dal trasporto le spedizioni che non soddisfano le condizioni per un trasporto sicuro e affidabile.

7.4 I dipendenti e i rappresentanti del committente, del mittente e del destinatario della merce sono tenuti a:

7.4.1 caricare e scaricare la spedizione correttamente e tempestivamente. Tempestivamente significa, salvo diverso accordo, che il veicolo verrà caricato o scaricato entro 2 ore dalla disponibilità del vettore a posizionare il veicolo per il carico o lo scarico.

7.4.2 firmare e confermare la presa in consegna e l'integrità della spedizione

7.4.3 descrivere in modo veritiero e preciso l'entità e l'insorgenza dell'evento dannoso e firmare al conducente il verbale relativo all'evento dannoso

7.4.4 comprovare senza indugio la propria identità personale e l'identità del destinatario della merce

7.4.5 prestare assistenza nelle manovre del veicolo sul luogo di carico e scarico e fornire istruzioni precise al conducente

7.4.6 prestare assistenza al conducente in caso di eventi straordinari

7.4.7 garantire l'esattezza e la completezza dei documenti di trasporto e dei documenti speciali.

VIII. Condizioni di modifica del contratto e di recesso dal contratto

8.1 Fino a quando la spedizione non è stata riconsegnata, il mittente può proporre una modifica del contratto di trasporto, in particolare la restituzione della spedizione al mittente, la sua riconsegna a un altro destinatario o allo stesso destinatario in un diverso luogo di scarico.

8.2 Il destinatario della spedizione può proporre che la spedizione gli venga riconsegnata in un diverso luogo di scarico.

8.3 In caso di proposta di modifica del contratto di trasporto si procede in modo analogo alla conclusione del contratto di trasporto.

8.4 Qualora le condizioni operative del vettore lo consentano, il vettore può accogliere la proposta relativa al contratto di trasporto.

8.5 Il recesso dal contratto di trasporto può essere proposto da ciascuna delle parti per i seguenti motivi:

8.5.1 i trasporti ordinati non sono stati eseguiti correttamente dal vettore

8.5.2 si è verificata una grave violazione del contratto

8.5.3 lo scopo del contratto è venuto meno

8.5.4 è sopravvenuta l'impossibilità di esecuzione del contratto.

8.6 Si ha grave violazione del contratto di trasporto qualora la parte obbligata si sia resa inadempiente per:

8.6.1 ripetuta omissione nel fornire informazioni sulla spedizione

8.6.2 ripetuta modifica del luogo di carico o di scarico non comunicata tempestivamente e regolarmente

8.6.3 mancato rispetto del termine di consegna

8.6.4 mancato pagamento del prezzo di trasporto entro la scadenza

8.6.5 ripetuta mancata garanzia della completezza e dell'esattezza dei documenti di trasporto e dei documenti speciali di accompagnamento

8.6.6 mancato rispetto dei tempi di carico e scarico del veicolo da parte del mittente e del destinatario della spedizione

8.6.7 mancato pagamento delle indennità di sosta dei vettori.

IX. Regole per l'imballaggio, la marcatura e la movimentazione della merce

9.1 Gli obblighi fondamentali del mittente in materia di imballaggio e marcatura della merce sono stabiliti al punto 4.

9.2 Il mittente è tenuto a imballare la merce destinata al trasporto in modo appropriato e accurato, affinché durante il trasporto non subisca danni o distruzione e affinché non venga danneggiato o distrutto il veicolo del vettore.

9.3 La merce deve essere assicurata in modo tale che durante il normale trasporto su strada non si allenti, non fuoriesca e non comprometta la qualità della merce né il veicolo.

9.4 Il mittente deve pallettizzare la merce assicurandola con angolari di protezione e reggiatura. Qualora la merce pallettizzata non possa essere sovrapposta sul piano di carico del veicolo, il mittente deve informarne immediatamente il vettore.

9.5 Il mittente è responsabile della corretta marcatura della merce per quanto riguarda la sua natura, la movimentazione, il baricentro, i punti di presa, la corretta posizione di carico e di trasporto, la fragilità e la pericolosità della merce nonché la protezione dagli agenti atmosferici. La marcatura deve soddisfare i requisiti delle norme tecniche slovacche (STN).

9.6 Qualora durante il trasporto si verifichi un danneggiamento della merce, viene convocato un rappresentante della compagnia di assicurazione presso la quale il vettore ha stipulato l'assicurazione merci e viene redatto un verbale dell'evento dannoso. Il verbale è firmato dal destinatario e, per il vettore, dal conducente che ha trasportato la spedizione.

9.7 In caso di danneggiamento o distruzione della merce, il mittente ha il diritto di presentare reclamo al vettore.

9.8 Il reclamo presso il vettore deve essere presentato regolarmente e tempestivamente, al più tardi entro 5 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento, pena la decadenza dal diritto di reclamo.

9.9 Il reclamo deve essere presentato per iscritto. L'avente diritto deve definire con precisione le proprie pretese e motivarne la fondatezza. Deve allegare la documentazione relativa all'importo richiesto. Il destinatario della merce deve custodire in magazzino la merce oggetto di reclamo fino alla conclusione dell'accordo sul reclamo e alla sua definizione, ovvero fino al completamento della liquidazione del sinistro. Il vettore ha il diritto di ritirare la merce per la quale risarcisce il danno nell'ambito della procedura di reclamo.

X. Questioni relative ai documenti di trasporto

10.1 Dell'esattezza e della completezza dei documenti di accompagnamento del trasporto e dei documenti speciali, nonché della loro tempestiva consegna al vettore, risponde il mittente, il quale è tenuto a consegnarli al più tardi al momento della consegna della spedizione per il trasporto.

10.2 I documenti di accompagnamento del trasporto sono:

10.2.1 la lettera di vettura (CMR)

10.2.2 la fattura attestante il valore (prezzo) della spedizione, la distinta della spedizione, il documento di trasporto / bolla di consegna

10.2.3 l'attestazione di pesatura della spedizione (scontrino di pesatura)

10.2.4 il certificato di origine della merce (EUR 1)

10.2.5 il documento di sdoganamento della merce (DAU, DAU complementare), il documento di accompagnamento doganale

10.2.6 l'attestazione di garanzia dell'obbligazione doganale nello Stato del destinatario

10.2.7 il documento di transito T1–T5

10.2.8 il documento veterinario di importazione, transito ed esportazione

10.2.9 il documento fitopatologico di importazione, transito ed esportazione per il trasporto di merci di origine vegetale

10.2.10 le istruzioni di sicurezza per il trasporto di merci pericolose, di carichi eccezionali e di derrate facilmente deteriorabili

10.3 Il conducente è responsabile della gestione dei documenti di trasporto durante il trasporto.

XI. Procedura dell'equipaggio dell'autocarro in caso di incidente stradale, incendio, danneggiamento del carico o altro evento straordinario durante il trasporto.

11.1 Costituiscono eventi straordinari durante il trasporto di spedizioni:

11.1.1 gli incidenti stradali del veicolo

11.1.2 l'incendio del veicolo

11.1.3 il danneggiamento o la distruzione della spedizione

11.1.4 il furto del veicolo unitamente alla spedizione

11.2 In caso di incidente stradale o incendio del veicolo e della spedizione, di infortunio o malore improvviso di membri dell'equipaggio, oppure in caso di evento straordinario durante il trasporto in cui siano messi in pericolo la vita o la salute dell'equipaggio o sussista il pericolo di danneggiamento, distruzione o furto della spedizione, i membri dell'equipaggio del veicolo sono tenuti a:

11.2.1 prestare, secondo le proprie capacità e possibilità, il necessario primo soccorso, chiamare immediatamente l'assistenza medica qualificata e adottare misure per il salvataggio delle persone

11.2.2 adottare misure adeguate affinché l'evento straordinario non metta in pericolo la sicurezza della circolazione stradale, del veicolo e della spedizione

11.2.3 adottare le misure necessarie per salvare i beni del vettore e del caricatore e chiamare i vigili del fuoco e i servizi di soccorso. In caso di danni a merci soggette ad accisa e ad altri tributi, chiamare anche il servizio doganale.

11.2.4 provvedere alla redazione di un verbale con la persona che ha causato l'incidente

11.2.5 segnalare immediatamente l'evento straordinario al vettore e alla polizia qualora in relazione all'evento straordinario sia stato commesso un reato o un illecito amministrativo

11.2.6 in caso di danneggiamento o distruzione di merci pericolose, attenersi alle istruzioni di sicurezza che fanno parte dei documenti di accompagnamento

11.3 Il vettore provvede senza indugio a mettere a disposizione un veicolo sostitutivo e a garantire la presenza di un commissario d'avaria sul luogo dell'incidente.

11.4 Il vettore informa senza indugio il caricatore dell'evento straordinario.

XII. Disposizioni finali

12.1 Il presente regolamento di trasporto costituisce, nei confronti dei mittenti e dei destinatari, parte integrante della proposta di conclusione del contratto di trasporto di cose a decorrere dal giorno della sua pubblicazione e messa a disposizione.

12.2 Il presente regolamento di trasporto entra in vigore il 19.12.2019. Tutte le modifiche e le integrazioni al regolamento di trasporto entrano in vigore il giorno della loro approvazione da parte del direttore della società, autorizzato dall'amministratore unico (konateľ) del vettore.

12.3 Il vettore è tenuto a mettere il regolamento di trasporto vigente a disposizione dei caricatori nei propri locali aziendali.

A Košice, il 20.8.2026

_____

Kristína Delejová, Amministratrice unica

GLST s.r.o.

Traduzione a carattere informativo. Il regolamento di trasporto è emanato in lingua slovacca ai sensi del § 4 della legge n. 56/2012 Racc.; in caso di divergenze prevale il testo in lingua slovacca.